

Rep. n. XX/XXX

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MONNO

PROVINCIA DI BRESCIA

CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 267/2000

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): XXX

L'Anno **duemilaventisei** addì XX del mese di **XXX**, avanti a me Dott. XXXX, Segretario Comunale del Comune di XXX, autorizzato a rogare, nell'interesse dell'ente, gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.), sono comparsi:

- il **COMUNE DI MONNO** con sede a Monno (BS), in Piazza IV Novembre, 9 - 25040, Codice Fiscale 00725380174 e partita IVA 00575990981, rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Dott. XXXX, nato a XXX, il XXX, C.F. XXX, domiciliato per la carica presso la casa comunale che, assumendone ogni responsabilità e sollevandone chiunque altro, dichiara di essere dotato di tutti i necessari poteri in detta sua veste e qualità, tale nominato con Decreto Sindacale n. XX del XXX, in atti del Comune di XXXX, nel seguito del presente atto denominato **COMUNE o ENTE**;

- la **Banca Valsabbina S.C.p.A.**, con sede legale in Vestone (BS), via Molino n. 4, capitale sociale Euro 106.550.481 - codice fiscale 00283510170, partita IVA 00549950988, iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia con il n. 9187 - Albo dei Gruppi Bancari n. 5116, rappresentata dal Sig., nato a il 00.00.0000, C.F., domiciliato per la carica presso la sede societaria, in qualità di Quadro Direttivo di xx Livello, autorizzato al presente atto in forza di procura conferita con atto in data 01.10.2001 Rep. 41850/6917 Notaio Zampaglione Dr. Luigi, registrato a Salò il 03.10.2001 al n. 1371 Serie 1T, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la

lettera "A" (**Allegato A**), nel seguito del presente atto denominato **BANCA**;

(la **BANCA** e il **COMUNE** sono congiuntamente definiti le "Parti" e, ciascuno, anche una "Parte");

PREMESSO CHE

1) con determinazione a contrarre n. XX del XXXX del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari del Comune di XXXXX veniva esperita un'indagine di mercato per verificare la presenza, sul mercato finanziario locale, di condizioni economiche migliorative rispetto a quelle offerte da Cassa Depositi e Prestiti, per l'accensione di un mutuo chirografario di importo pari ad euro XXXX,00 e della durata di XX anni, per il parziale finanziamento dell'opera pubblica denominata "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" (di seguito "Investimento").

Con la presentazione dell'offerta i partecipanti alla procedura dichiaravano espressamente di accettare le condizioni previste dal relativo capitolato, così riassunte:

"a) si pone la condizione che tutte le spese relative alla stipula del contratto di mutuo siano a carico dell'aggiudicatario e che la stipula avvenga nei tempi e nei modi ritenuti opportuni dall'ente, in relazione alle proprie esigenze e nel rispetto della vigente normativa, senza che l'aggiudicatario possa rivendicare alcun onere aggiuntivo;

b) l'erogazione dovrà avvenire a decorrere dal XXXXXX, a fronte delle richieste trasmesse dal Comune sulla base di S.A.L. (Stati Avanzamento Lavori);

c) il Comune si riserva la possibilità di chiedere un'erogazione anticipata rispetto al XXXXXX, in caso di S.A.L. contabilizzati entro il XXXXXX; in tal caso saranno applicati interessi di preammortamento;

d) l'importo del mutuo è pari ad Euro XXX,00 (XXX/00), concesso a tasso fisso;

e) la rata deve avere periodicità semestrale posticipata (ogni 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno), con prima rata emessa il XXXXXXX;

f) la durata dell'ammortamento del mutuo è stabilita in XX anni, con rimborso in due rate

semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi;

g) il tasso fisso dovrà essere inferiore al tasso applicato da Cassa Depositi e Prestiti al momento della conclusione della procedura. Le proposte che presenteranno valori superiori, non saranno ritenute valide;

h) la quantificazione del tasso, dovrà comprendere/non comprendere eventuali spese di istruttoria, di incasso rata, di erogazione, accessorie, di garanzia o di altro genere; queste spese dovranno essere comprese/non comprese nel tasso di interesse proposto e il Comune dovrà/non dovrà sostenere alcun costo aggiuntivo, oltre la rata di ammortamento (MODIFICABILE);

i) non deve essere prevista alcuna penale di estinzione anticipata del mutuo, anche parziale;

l) nel caso di economie risultanti dalla gara di affidamento dell'opera, con conseguente minore erogazione, dovrà essere possibile utilizzare la quota di mutuo non erogata, per il finanziamento di altre opere programmate dal Comune;

m) è esclusa la necessità di presentazione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, in quanto trattasi di servizio NON eseguito all'interno della stazione appaltante, è pari a 0,00 (euro zero);

n) il Comune si riserva la facoltà di applicare, in fase di stipula del contratto, eventuali condizioni migliorative rispetto a quelle qui previste, in accordo con l'aggiudicatario".

2) con successiva determinazione n. XXX del XXXXX adottata dal medesimo Responsabile veniva approvato l'esito della procedura, dando atto che la migliore proposta economica pervenuta era quella presentata dalla Banca Valsabbina scpa, con un'offerta al tasso fisso del 3,55%, contro il tasso Fisso del 3,90% applicato da Cassa depositi e Prestiti;

3) con determinazione n. XXX del XXXXXX il Responsabile dell'Area Finanziaria aggiudicava definitivamente il servizio in parola alla Banca Valsabbina scpa, via Molino 4, 25078 – Vestone (BS), tramite la piattaforma telematica del mercato della Regione Lombardia per la

Pubblica Amministrazione ARIA – SINTEL (report di aggiudicazione definitiva n. XXXXX),

Codice Identificativo Gara: XXXX alle condizioni previste dal capitolato speciale in atti della
procedura;

4) trattasi di contratto escluso dalle procedure ordinarie di affidamento ai sensi dell'art. 56,
comma 1, lett. l) del d lgs 36/2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Definizioni, premesse e allegati

Salvo ove diversamente indicato, ai fini del presente Contratto si applicheranno le seguenti
definizioni:

“Data di Rimborso” indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dalla
data di inizio del Periodo di Ammortamento (esclusa);

“Data di Rimborso Finale” indica la data in cui è previsto il pagamento dell'ultima Rata di
Ammortamento in conformità al Piano di Ammortamento;

“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno della settimana, diverso da sabato e domenica,
in cui le banche sono aperte al pubblico a Brescia;

“Investimento” ha il significato di cui alla premessa 1;

“Finanziamento” ha il significato di cui all'articolo 2 del presente Contratto;

“Periodo di Ammortamento” indica il periodo decorrente dalla data di cui al paragrafo 6.2
del presente Contratto fino alla Data di Rimborso Finale;

“Periodo di Preammortamento” indica il periodo decorrente dalla data della prima
erogazione delle somme a valere sul Finanziamento e la data di inizio del Periodo di
Ammortamento esclusa;

“Piano di Ammortamento” indica il piano di ammortamento del Finanziamento;

“Rata di Ammortamento” ha il significato di cui al paragrafo 6.3 del presente Contratto;

“Tasso Applicabile” ha il significato di cui al paragrafo 8.1 del presente Contratto;

“Tesoriere dell’Ente” indica la “Banca”, istituto affidatario del servizio di tesoreria dell’Ente;

“TUEL” indica il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) e successive modificazioni e integrazioni.

Le premesse e gli allegati al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e si intendono integralmente accettati ed approvati dalle parti senza riserve.

ART. 2 - Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto, la Banca concede all’Ente, che accetta, un finanziamento per un importo pari a Euro XXXX,00,00 (il “Finanziamento”).

La Banca dichiara di accettare senza riserva alcuna le condizioni previste nel capitolato di Indagine di Mercato di cui alla Determinazione n. 162/2024 del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari del Comune di Moniga del Garda riportate in premessa.

ART. 3 - Scopo del Finanziamento

3.1 L’Ente dovrà utilizzare il Finanziamento al fine di finanziare l’Investimento secondo le modalità previste nel capitolato di Indagine di Mercato di cui alla Determinazione n. XXX/XXX del Responsabile dell’Area Servizi Finanziari del Comune di XXX, fermo restando che la Banca non avrà alcun obbligo di vigilanza sulla (né assumerà alcuna responsabilità in ordine alla) effettiva destinazione, da parte dell’Ente, delle somme rivenienti dall’erogazione del Finanziamento.

3.2 Dopo l’assunzione del Finanziamento l’Ente, in seguito a semplice comunicazione scritta e senza che la Banca possa chiedere alcuna variazione delle condizioni offerte in sede di gara, potrà devolvere tutta o parte della somma erogata in esecuzione del presente contratto ad altro investimento, fermo restando il rispetto della vigente normativa in tema di indebitamento degli Enti locali.

ART. 4 - Erogazione del finanziamento

4.1 L'obbligo della Banca di procedere all'erogazione del Finanziamento è sospensivamente condizionato all'avvenuto adempimento da parte dell'Ente dell'obbligo di cui al successivo articolo 5.

4.2 L'erogazione del Finanziamento avverrà in un'unica soluzione nel mese di XXX 2025, mediante accredito sul conto corrente intestato all'Ente aperto presso Banca Valsabbina Agenzia di XXXXX al seguente IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4.3 La Banca procederà all'erogazione a valere sul Finanziamento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento di semplice domanda di erogazione, che l'Ente (nella persona del dirigente responsabile dell'Area Finanziaria dell'Ente) dovrà presentare alla Banca in forma scritta a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: Banca Valsabbina S.C.p.A. – Settore Crediti Speciali – via XXV Aprile 8 – 25121 – Brescia – crediti.speciali@pec.lavalsabbina.it.

ART. 5 - Condizioni di somministrazione delle somme depositate

5.1 L'obbligo della Banca di procedere all'erogazione è sospensivamente condizionato all'avvenuto adempimento da parte dell'Ente, entro la data del XXXXX ed in forma e sostanza soddisfacenti per la Banca, dell'obbligo di procedere alla consegna alla Banca di copia conforme all'originale del presente Contratto.

5.2 La condizione sospensiva di cui al presente Articolo 5 è stabilita nell'esclusivo interesse della Banca ed è, pertanto, rinunciabile solamente dalla Banca medesima, a sua insindacabile discrezione.

5.3 Qualora la condizione sospensiva di cui al precedente paragrafo 5.1 non sia soddisfatta entro la data del XXXXX, la Banca potrà risolvere il Contratto medesimo, dandone comunicazione scritta all'Ente con non meno di 15 Giorni Lavorativi di preavviso rispetto alla data in cui intende dare corso alla risoluzione.

ART. 6 - Durata e rimborso del Finanziamento. Pagamento degli interessi

6.1 La durata del Finanziamento – escluso il Periodo di Preammortamento – è di **anni XX** (venti).

6.2 Il Periodo di Ammortamento decorrerà dall'erogazione del Finanziamento.

6.3 L'Ente si obbliga a rimborsare il Finanziamento entro il XXXXX, in n. XX rate semestrali posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi (questi ultimi da calcolarsi ai sensi del successivo articolo 8), con scadenza a ciascuna Data di Rimborso, (ciascuna, una "Rata di Ammortamento") secondo il piano di ammortamento definitivo che verrà inviato dalla Banca all'Ente solo a seguito dell'erogazione della somma, con l'indicazione puntuale dell'importo effettivo di ciascuna Rata di Ammortamento (tra cui l'importo specifico della prima rata che sarà riferita al periodo tra la data di erogazione ed il XXXXXXX).

6.4 Il pagamento di ciascuna Rata di Ammortamento relativa al Mutuo verrà effettuato mediante addebito diretto da parte della Banca sul conto corrente di erogazione della somma del Finanziamento intestato all'Ente.

A tale proposito, L'Ente autorizza espressamente la Banca all'addebito sul citato conto corrente, mediante rilascio del mandato di addebito di cui all'**Allegato B**.

6.5 In relazione a tutti i pagamenti da effettuarsi da parte dell'Ente a favore della Banca in relazione al Finanziamento o comunque al presente Contratto, le Parti assumono – ciascuna per quanto di propria competenza - tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come tempo per tempo modificata ed integrata.

ART. 7 - Rimborso anticipato volontario

7.1 L'Ente potrà in ogni tempo rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte e senza penalità alcuna, le somme erogate a valere sul Finanziamento e non ancora rimborsate, dandone preavviso alla Banca con almeno 30 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla Data in cui è prevista l'effettuazione del rimborso anticipato ed indicando esattamente la somma

oggetto di tale rimborso.

7.2 Gli importi oggetto di rimborso anticipato volontario saranno imputati pro quota sulle Rate di Ammortamento residue, ferma restando la Data di Rimborso Finale.

ART. 8 - Interessi corrispettivi e moratori

8.1 A decorrere dall'inizio del Periodo di Ammortamento, l'Ente si obbliga a corrispondere gli interessi corrispettivi inerenti alle somme erogate a valere sul Finanziamento ad un **tasso fisso annuale** pari al **XXX%** (il "**Tasso Applicabile**").

8.2 Ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto dal giorno della scadenza l'interesse di mora a carico della Parte mutuataria e a favore della Banca nella misura prevista per legge.

8.3 Nel caso in cui gli interessi (corrispettivi o moratori) calcolati ai sensi del presente articolo 8 risultino in violazione delle previsioni della Legge n. 108/1996 (come tempo per tempo modificata) il tasso degli interessi dovrà intendersi automaticamente limitato al massimo tasso consentito dalla legislazione applicabile. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

ART. 9- Impegni dell'Ente

9.1 L'Ente si impegna:

a) a stanziare ogni anno, nel proprio bilancio, le somme occorrenti al servizio del debito relativo al Finanziamento;

b) a far sì che il proprio organo esecutivo predisponga ed adotti tempestivamente la deliberazione di cui all'art. 159, comma 3 del TUEL, entro i tempi ivi previsti, nonché proceda alla notifica della stessa al Tesoriere dell'Ente;

c) a far sì che, fino a quando tutte le ragioni di credito della Banca in relazione alle somme erogate a valere sul Finanziamento non siano state integralmente ed incondizionatamente soddisfatte o altrimenti estinte, siano soddisfatti tutti i requisiti di fatto e di diritto necessari

ai fini dell'esenzione dall'esecuzione forzata delle somme destinate al servizio del debito relativo al Finanziamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159, comma 2, lettera b) del TUEL;

d) fornire sollecitamente alla Banca (ove questa ne faccia richiesta) copia del proprio bilancio.

ART. 10 - Dichiarazioni e garanzie

10.1 L'Ente dichiara e garantisce alla Banca quanto segue:

a) la stipulazione del presente Contratto da parte dell'Ente non è preclusa ai sensi dell'art. 249 del D. Lgs. n. 267/2000;

b) l'Ente ha approvato il rendiconto del penultimo anno precedente l'esercizio in corso;

c) l'Investimento ed il relativo indebitamento ai sensi del presente Contratto sono stanziati nel bilancio di previsione 2024/2025/2026 dell'Ente;

d) nel contrarre il mutuo di cui al presente contratto, l'Ente rispetta i limiti quantitativi di indebitamento previsti dall'art. 204 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

e) sussistono tutte le condizioni di fatto e di diritto per l'applicabilità, alle somme destinate ai pagamenti nei confronti della Banca, dell'esenzione di cui all'art. 159, comma 2, lettera b) del TUEL;

f) l'indebitamento dell'Ente derivante dalla stipulazione del presente Contratto e dall'erogazione del Finanziamento alle condizioni ivi previste non comporta, da parte dell'Ente, violazione dei limiti di indebitamento ai sensi dell'art. 204, comma 1 del TUEL;

g) l'Ente qui attesta di aver conseguito, nell'anno precedente all'anno di stipulazione del presente Contratto, gli obiettivi di finanza pubblica applicabili all'Ente medesimo.

10.2 Le dichiarazioni e garanzie di cui al precedente paragrafo 10.1 si intenderanno ripetute dall'Ente (i) a ciascuna data di erogazione del Finanziamento e (ii) a ciascuna Data di Rimborso.

ART. 11- Risoluzione

11.1 La Banca potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod.

civ. al verificarsi di qualsivoglia delle seguenti circostanze:

a) mancato puntuale ed integrale pagamento di qualsiasi somma dovuta dall'Ente alla Banca

alla relativa scadenza, salvo che il mancato pagamento non dipenda da impossibilità tecnica

non imputabile all'Ente e/o al Tesoriere dell'Ente di effettuare la trasmissione dei relativi

fondi, nel qual caso tali somme dovranno comunque essere ricevute dalla Banca entro e non

oltre 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data prevista per il relativo pagamento in base al

Contratto, e ferma restando in ogni caso l'applicabilità degli interessi moratori di legge

secondo quanto disposto dal paragrafo 8.2 del presente Contratto;

b) utilizzo, da parte dell'Ente, delle somme erogate a valere sul Finanziamento per scopi

diversi da quelli indicati all'art. 3 del presente Contratto, salvo quanto previsto dall'art. 3.2;

c) non veridicità o inesattezza di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese o reiterate

dall'Ente ai sensi del presente Contratto, nella misura in cui le circostanze cui tale non

veridicità o inesattezza si riferisce non siano state, ove possibile, sanate entro 30 Giorni

Lavorativi decorrenti dall'anteriore tra (i) la data in cui l'Ente ne abbia avuta conoscenza e (ii)

la data dell'invio all'Ente di una richiesta scritta in tal senso da parte della Banca;

d) inadempimento, da parte dell'Ente, a qualsivoglia degli obblighi posti a suo carico ai sensi

dell'articolo 9 del presente Contratto, entro i termini e secondo le modalità ivi previste,

salvo che tale inadempimento, ove suscettibile di rimedio, sia effettivamente rimediato

dall'Ente entro i 3 (tre) Giorni Lavorativi successivi al verificarsi dell'inadempimento.

11.2 La risoluzione del presente Contratto si verificherà di diritto alla data di invio all'Ente da

parte della Banca di una comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo PEC con cui

quest'ultima comunichi all'Ente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui

al precedente paragrafo 11.1.

11.3 In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, ed entro 15 Giorni Lavorativi a

decorrere dal giorno in cui tale risoluzione abbia effetto, l'Ente dovrà corrispondere alla

Banca, in unica soluzione e secondo le modalità di pagamento di cui al paragrafo 6.4:

(i) tutti gli importi in linea capitale erogati a valere sul Finanziamento e non ancora rimborsati;

(ii) tutti gli interessi (corrispettivi e/o moratori) maturati sugli importi erogati a valere sul Finanziamento e non ancora corrisposti;

(iii) qualsiasi altro importo a qualsiasi titolo dovuto alla Banca in relazione al presente Contratto e/o al Finanziamento erogato ai sensi dello stesso.

ART.12 - Spese e commissioni

12.1 Sono a carico dell'Ente gli interessi, le spese e le commissioni indicate nel Documento di Sintesi, di cui all'**Allegato C**.

12.2 Sono a carico della Banca le spese di stipula in forma pubblica amministrativa, delle relative copie autentiche occorrenti, ivi compresa quella esecutiva da consegnare alla Banca, quelle per le quietanze (a titolo esemplificativo: diritti di scritturazione, diritti di segreteria etc).

12.3 Affinché la Banca abbia a riscuotere costantemente ed integralmente l'interesse netto nella misura dovuta ed il capitale mutuato, rimangono a carico dell'Ente tutti i gravami che colpiranno anche in avvenire il capitale mutuato, loro frutti e pagamenti, compresi anche gli oneri dipendenti e conseguenti da atti giudiziari e stragiudiziali in base alle leggi presenti e future.

ART. 13 - Trattamento fiscale

13.1 In considerazione della natura dell'Investimento, il presente Contratto ed il Finanziamento erogato ai sensi dello stesso beneficiano del trattamento fiscale di cui gli artt. 15 e ss. del D.P.R. n. 601/1973 e, in particolare, del regime di esenzione previsto dall'art. 19, comma 2, lett. B) del medesimo decreto. Il presente articolo rileva, quindi, ai fini

dell'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973.

ART. 14 - Adempimenti amministrativi

14.1 La Banca provvederà, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 196/2009 e relativa normativa di attuazione, a comunicare in via telematica ed in formato elaborabile, entro 30 giorni dalla stipula del presente Contratto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento di cui al presente Contratto, indicando:

- a) la data di stipulazione del Contratto e dell'erogazione del Finanziamento;
- b) l'ammontare in linea capitale del Finanziamento;
- c) il piano di ammortamento del Finanziamento (specificando, per ogni Rata di Ammortamento, la quota capitale e la quota interessi).

ART. 15 - Domicilio delle Parti

Per tutti i fini di cui al presente Contratto, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in comparsa nel presente Contratto.

ART. 16 - Legge applicabile e Foro competente

16.1 Il presente Contratto è retto dalla, e dovrà essere interpretato in conformità alla, legge italiana.

16.2 Ferme restando le competenze inderogabili di legge, qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al Contratto e/o al Finanziamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

ART. 17 - Negoziazione specifica

17.1 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che questo contratto, i suoi articoli e i suoi allegati, i loro articoli e i relativi allegati sono stati interamente negoziati su base individuale (anche attraverso, tra l'altro, lo scambio reciproco di bozze e messaggi di posta

elettronica e la presenza alle riunioni con i rispettivi assistenti tecnici e legali).

17.2 Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che questo contratto, i suoi articoli e i suoi allegati non fanno alcun riferimento a condizioni generali del contratto standardizzate, non sono stati sottoscritti mediante l'utilizzo di moduli o formulari e le bozze definitive sono state reciprocamente approvate prima della firma; conseguentemente non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

ART. 18 - Trattamento dati personali

18.1 Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. la Banca è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che eventualmente saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente contratto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

18.2 La Banca dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

18.3 L'Ente e la Banca prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile relativa al Finanziamento ed al Contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli a terzi.

18.4 Per l'Ente è Responsabile del trattamento il Responsabile pro-tempore dell'Area Servizi Finanziari.

ART. 19 - Reclami

19.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra la Banca ed il Cliente, quest'ultimo può inviare un reclamo all'Ufficio Reclami di Banca Valsabbina S.C.P.A. - via XXV Aprile 8 - 25121 Brescia (anche a mezzo e-mail all'indirizzo ufficio.reclami@bancavalsabbina.com, o a mezzo all'indirizzo PEC ufficio.reclami@pec.lavalsabbina.it); la Banca deve rispondere entro 60

